

REGOLAMENTO LABORATORI DI SOCIOLOGIA

Art.1 - Costituzione

L'art. 4 dello statuto dell'Associazione Sociologi Italiani prevede che l'attività professionale dei soci - ricerca, consulenza, formazione e quant'altro rientra nella sfera professionale del sociologo - avvenga tramite il Laboratorio Nazionale di Sociologia (L.N.S.), che è parte integrante della stessa ASI. Spetta al L.N.S. la vigilanza sui singoli laboratori territoriali.

Art.2 –Organi di governo, controllo e competenze

Il Laboratorio Nazionale di Sociologia sovrintende al controllo e al funzionamento dei laboratori territoriali che vengono costituiti a richiesta di gruppi di iscritti, di singoli e d'iniziativa delle Deputazioni.

Sono organi del L.N.S.: **a)** la Commissione nazionale che dovrà essere rinnovata ogni tre anni dal Congresso, competente a dettare annualmente le linee programmatiche e la governance;

b) la Giunta Esecutiva (Ufficio di Presidenza) che in caso di assenza della Commissione provvede agli adempimenti di cui al punto **a**;

c) il Delegato nazionale, al quale spetta l'attuazione dei programmi annuali. La sua è una nomina fiduciaria di competenza della Giunta Esecutiva ed ha il compito di vigilare sul corretto e democratico funzionamento dei laboratori territoriali: sulle prestazioni professionali come sul controllo deontologico, sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, nonché sulle procedure amministrative e contabili. È compito dello stesso Delegato intervenire nei conflitti interni, e su eventuali vertenze riconducibili all'attività professionale, con l'obbligo di relazionare annualmente (e in casi urgenti) alla Giunta Esecutiva. Spetta altresì al Delegato informare il responsabile dello Sportello del Cittadino di fatti ed episodi che, in qualche modo, sono legati alla tutela del consumatore, in sintonia con le norme del Codice del Consumo e degli adempimenti della legge 4/2013.

Art. 3- Decentramento

Il laboratorio nazionale ha l'obbligo di radicarsi in tutta Italia con la costituzione di sedi decentrate a livello regionale, provinciale o locale. Queste articolazioni fanno capo al Delegato Nazionale, di cui all'art. 2.

I laboratori di nuova costituzione potranno essere intitolati a personalità della storia della sociologia, del mondo culturale e scientifico. Accanto alla sigla "L.N.S. – ASSOCIAZIONE SOCIOLOGI ITALIANI", pertanto, potrà essere aggiunto il nome della personalità a cui viene dedicato e, obbligatoriamente, quello delle città in cui ha sede.

Le Deputazioni regionali e i laboratori territoriali hanno l'obbligo di reciproca collaborazione, fermo restando le singole autonomie operative il cui controllo di legittimità e di merito spetta esclusivamente al Delegato nazionale d'intesa con la Giunta Esecutiva. E nell'ambito di questi rapporti non sono escluse iniziative comuni tese a valorizzare le professionalità del sociologo, anche tramite la ricerca di opportunità occupazionali, sia nel settore pubblico come in quello privato, a beneficio dei soci.

I colleghi interessati alla costituzione di laboratori sociologici territoriali dovranno indirizzare apposita richiesta al Delegato Nazionale e per conoscenza alla Giunta Esecutiva

Art. 4 – Struttura delle articolazioni territoriali

I laboratori territoriali di sociologia sono formati da un direttore, da un responsabile dei progetti e da un gruppo di lavoro (sociologi professionisti e EPS – Esperti di progettazione sociale). Cariche che saranno assegnate, in modo autonomo, dal titolare dell'autorizzazione per l'istituzione di L.N.S. decentrato. Gli aderenti al laboratorio dovranno essere in regola con la quota associativa annuale e non avere incompatibilità con le norme dello Statuto ASI, del Codice deontologico, del Regolamento interno e dal Codice di condotta.

Di queste nuove strutture potranno far parte anche gli studenti delle facoltà di sociologia, scienze sociali, assistenti sociali e dei corsi di laurea affini a quello in sociologia ai quali l'ASI, attraverso i suoi laboratori, offre la possibilità di svolgere i tirocini formativi, attività culturali, seminari e ricerche. I singoli laboratori territoriali, per chiarimenti professionali legati alle metodologie, potranno interfacciarsi con la Commissione Tecnico scientifica dell'ASI. E potranno altresì richiedere pareri organizzativi e/o amministrativi direttamente alla Giunta Esecutiva o al Delegato. In caso di accertate responsabilità individuali o di gruppo, il Delegato relazionerà alla Giunta Esecutiva per l'eventuale deferimento ai Probiviri e, nei casi gravi, adire le competenti giurisdizioni e la conseguente costituzione in giudizio. Il Delegato nazionale, annualmente, ha l'obbligo di relazionare alla Giunta Esecutiva sull'attività svolta compreso il bilancio economico dell'attività.

Art. 5- Obblighi

I componenti dei laboratori territoriali sono obbligati all'osservanza delle norme dello Statuto, del Codice etico, e di tutti i regolamenti di cui è dotata l'Associazione Sociologi Italiani.

Art. 6 Attività professionale

Il L.N.S. e le sue articolazioni territoriali, fermo restando quanto previsto dalla legge 4/2013, possono svolgere l'attività professionale richiamata nell'art.4 dello statuto Asi, in particolare quella indicata ai punti a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m. dello stesso Statuto.

Art. – 7 Azioni sanzionatorie

In caso di accertate irregolarità, di violazioni statutarie e di legge, i laboratori di sociologia saranno sciolti per iniziativa della Giunta Esecutiva ed i suoi componenti sottoposti ad azione disciplinare.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto dell'Associazione Sociologi Italiani.